

non si vengono a violare in nessun modo le norme del diritto civile.

Ecco a questo proposito, che cosa dice una nota e speciale monografia in proposito, di cui stamani ho tratto dal volume XLI dell'*Archivio giuridico* un brano: « I romani parlano sempre nei testi di cambiamento avvenuto naturalmente. Quindi è a ritenersi abbiano voluto escludere che trattandosi di disalveamento artificiale vi sia acquisto per parte dei rivieraschi dell'alveo essiccato; il noto adagio che *inclusio unius non est exclusio alterius* trova qui la sua perfetta applicazione. » Dunque, lo ripeto e concludo, nella questione che si agitò ieri, la legge non viola i principi del diritto civile e non solo non li viola, ma non fa che riprodurre le regole generali del diritto civile medesimo, fra le quali è fondamentale il principio che l'alveo artificialmente disseccato, da demanio dello Stato diventa patrimonio dello Stato, e se così diventa, per il diritto civile in vigore, nulla vi è da rimproverare alla legge che non fa altro che attribuirlo, con una destinazione speciale, a mio modo di vedere approvabile, alla Cassa provinciale perchè vi costituisca delle enfiteusi. Dunque l'articolo 76, anche nella formula che aveva ieri, si potrebbe con animo tranquillo e senza il più lontano timore di violare le leggi del diritto civile, approvare, e anche se si volesse tornare all'articolo 76 antico, cioè quale era nella prima redazione della Commissione, non ci sarebbe gran male.

Nè sembrami giustificato il timore dell'onorevole Sonnino, che mi duole non vedere presente; i lavori artificiali fatti a monte o producono un immediato e diretto cambiamento anche a valle, e questo, come non naturale, attribuisce l'alveo derelitto allo Stato, o sono causa di insensibili, lente modificazioni, e se ne avvantaggiano a valle i rivieraschi, secondo l'articolo 454 del Codice civile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 76 nel testo testè letto.

PELLEGRINI. Ma io avevo chiesto di parlare.

Voci. Rinunzi.

PELLEGRINI. Ma mi chiedono di rinunziare! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 76.

(*È approvato*).

« Art. 77. Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio le Società, i Consorzi ed i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali, di cui all'articolo 46 della presente legge, limitatamente al reddito del loro esercizio industriale, nonchè

sempre per il reddito del loro esercizio industriale, gli esercenti di opifici industriali stabiliti a nuovo, usando della forza motrice prodotta a mezzo delle suddette derivazioni. Tale esenzione non comperterà a quelli opifici esistenti che trasformassero solamente i loro motori usando della accennata nuova forza motrice ».

(*È approvato*).

« Art. 78. Agli opifici nuovi per industrie non esercitate nella Provincia in stabilimenti tecnicamente organizzati, che s'impianteranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente, è concessa per un decennio dal loro impianto la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile dei relativi redditi industriali.

« Per gli opifici nuovi riferibili ad industrie esistenti o che risultino dagli ampliamenti organici di stabilimenti minori, l'esenzione predetta è limitata a cinque anni dal relativo impianto, purchè questa si verifichi entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

« Gli opifici nuovi o ampliati, di cui nell'articolo precedente, ed i terreni annessi saranno esenti dalle imposte fondiaria e fabbricati e relative sovrimposte per tutto il tempo in cui sarà applicata l'esenzione dalla ricchezza mobile. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango il quale ha proposto il seguente emendamento:

« Dopo la parola presente del primo comma aggiungere: nonchè all'esercizio delle ferrovie le cui concessioni sono contemplate nell'articolo 56 della presente legge, compresa la Lagonegro-Castrovillari. »

MANGO. Il concetto cui s'ispira l'articolo 78 è opportunissimo, e dobbiamo ritenere dei più salutari; esso esenta per i primi dieci anni dalla ricchezza mobile le nuove industrie. Parmi questa una disposizione che se la potessimo subito estendere anche al resto del Mezzogiorno, vedremmo quelle svolgersi ogni giorno più, ed in special modo le industrie della città di Napoli, ove abbonda la manod'opera, e dove forse meglio che 50 mila persone vivono senza una occupazione fissa, e debbono risolvere giorno per giorno il problema della esistenza, dando poi così largo contingente, con la disoccupazione, alla delinquenza.

Se daremo loro lavoro, e se lo forniremo di opifici industriali questo calunniato Sud compresa la Basilicata, avrà modo di vivere decorosamente anche tutta una classe media che ora non aspira che a piccoli impieghi. Talchè certo lo sviluppo industriale può contribuire a risolvere i maggiori problemi economici di quelle regioni.

Orbene chi non sa che è molte volte ragione